

Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 649 /2022 da:

L'avv. OMISSIS per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;

IL GIUDICE

Ha emesso la seguente sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 649 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 48/2022, depositata in data 2 febbraio 2022 e vertente

TRA

BANCA S.p.A. (C.F. OMISSIS), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS

APPELLANTE

E

CONSUMATORE

APPELLATA-contumace

CONCLUSIONI

Come in atti

FATTO E DIRITTO

1. BANCA S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 48/2022 emessa dal Giudice di Pace di Rossano, con cui è stata accolta la domanda per la restituzione *pro rata temporis* dei costi del credito relativi al contratto di finanziamento n. OMISSIS del 5 marzo 2012 a seguito dell'estinzione anticipata intervenuta nel mese di aprile 2016.

Ha dedotto: a) il difetto di motivazione in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva con riferimento ai costi assicurativi; b) la non rimborsabilità dei costi up front in virtù dell'art. 125 sexies c.p.c. nella versione applicabile *ratione temporis* e delle norme secondarie introdotte dalla Banca D'Italia; c) il difetto di motivazione in relazione alla clausola contrattuale che limita al 60% i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avversa domanda.

2. L'appello è fondato.

2.1. La domanda proposta in primo grado trae fondamento dalla nota sentenza Lexitor della Cgue, la quale, interpretando la direttiva n. 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento, per quel che qui interessa, nell'art. 125 sexies Tub, ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento,

ExParteCreditoris.it

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza alcuna distinzione tra costi *recurring*, vale a dire quelli soggetti a maturazione nel tempo, e *up front*, vale a dire quelli relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

V'è da aggiungere che, a seguito di detta sentenza, il legislatore nazionale è intervenuto con il d.l. 73/2021, modificando l'art. 125 *sexies* Tub per adeguarlo alle statuizioni della sentenza *Lexitor*, ma stabilendo, con l'art. 11 *octies*, comma 2, del medesimo decreto che la nuova versione di detta disposizione si applica ai contratti stipulati in epoca successiva alla sua entrata in vigore, mentre per quelli precedenti trova applicazione la precedente versione e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.

Il riferimento a tali norme secondarie è stato, però, oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 263/22, ha affermato che *“in ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.*

Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza.

Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali.

*Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti *recurring*, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*.*

*12.4.– Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.*

...

*Ma allora, posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il *vulnus* ai*

principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente.

14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.

L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.

Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor.

Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale.

Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato.

Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art.

125-sexies, comma 1”.

In buona sostanza, la Corte ha ritenuto che l'inciso censurato fosse di ostacolo al recepimento della sentenza Lexitor e si ponesse, quindi, in contrasto con il diritto comunitario e, per tale ragione, lo ha dichiarato illegittimo.

Inoltre, in motivazione la Corte ha affermato che “nei primi anni di applicazione dell'art. 125-sexies, comma

1, t.u. bancario, l'interpretazione della disposizione, accolta dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF, ha visto riferire il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene anche l'argomentazione che collega il dato testuale della disposizione alla teoria della giustificazione causale

delle attribuzioni, sicché si ritengono recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento”.

Pertanto, in epoca antecedente alla sentenza *Lexitor* l'art. 125 *sexies* Tub è stato interpretato dalla maggioritaria giurisprudenza nel senso della possibilità di ridurre, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, soltanto i costi *recurring* e non anche gli *up front* (cfr. Tribunale Napoli sez. III, 4 dicembre 2018, secondo cui “*l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)*”).

In epoca successiva alla pubblicazione della sentenza *Lexitor*, invece, ha ovviamente prevalso un orientamento conforme ai dettami contenuti nella stessa.

Così ricostruito sommariamente l'andamento giuridico della questione oggi sottoposta a questo Giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che, a seguito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale la questione medesima sembrava essere stata definitivamente risolta, è intervenuta una nuova sentenza della Corte di Giustizia, la n. 555 del 9 febbraio 2023, con la quale, il massimo organo di giustizia europeo, in consapevole disallineamento dalla precedente sentenza *Lexitor*, ha affermato che “*occorre constatare, come sottolineato dall'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.*

Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” e che, quindi, “l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.

In buona sostanza, quindi, **la Corte ha affermato che**, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, **il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi *recurring* e non anche degli *up front***, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza *Lexitor*.

Va, poi, precisato che, sebbene la sentenza n. 555 abbia avuto ad oggetto l'interpretazione della direttiva 2014/17/UE e non già della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza *Lexitor*), **la Corte ha**

affermato che “l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, di fatto escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra direttiva.

A questo punto, pertanto, ritiene questo giudice opportuno fare applicazione dell’orientamento giurisprudenziale di merito sopra richiamato, prevalente in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi superata dalla nuova sentenza n. 555 della Cgue, e riconoscere, quindi, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi *recurring* e non anche degli *up front*, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell’estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente. Di conseguenza, il primo motivo di appello deve essere accolto e, assorbito il secondo, la domanda di parte appellata, finalizzata ad ottenere il rimborso di costi *up front*, deve essere respinta.

Le sopravvenienze giurisprudenziali intervenute in corso di causa giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da parte appellata;
2. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Castrovillari, 10 marzo 2023

IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola